

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 698

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRINI, CASTELLANI, VERALDI,
DONATI, PESSINA, BRUTTI Paolo, CREMA, DE PAOLI, DE
PETRIS, CARRARA, CICCANTI, EUFEMI, MONCADA LO
GIUDICE di MONFORTE, SALZANO, CHIRILLI, TREDESE,
BOBBIO Luigi, THALER AUSSERHOFER, MONTI, FILIPPELLI
e LAURIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2001

—————

Esonero dal pagamento dell’IVA per l’acquisto di
apparecchiature informatiche e l’utilizzo di servizi
di telecomunicazioni a larga banda

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo della società dell'informazione ha trovato fin qui diversi ostacoli nel nostro paese. Purtroppo, la finalità, già perseguita con la legge finanziaria per il 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia mediante la previsione di una carta di credito formativa per i neo diciottenni (articolo 103, comma 3), sia mediante operazioni di credito al consumo a favore degli studenti delle scuole secondarie superiori per l'acquisto di un *personal computer* «PC per gli studenti» (articolo 103, comma 4), non ha avuto il successo sperato.

Ancorchè in altri paesi iniziative analoghe siano state considerate delle vere e proprie *killer application* per il decollo dell'utilizzazione di *internet* da parte dei giovani, nel nostro paese risulta evidente che il credito al consumo rivolto agli studenti, privi per definizione di reddito disponibile proprio, non costituisce una leva adeguata.

Occorre quindi, e molto rapidamente, cambiare strumento operativo, riducendo del 20 per cento, tale è il carico dell'IVA, gli acquisti di apparecchiature informatiche e dei servizi di telecomunicazioni a larga banda che consentono un accesso ad *internet* con caratteristiche di multimedialità. Questo, naturalmente, nel caso di un utilizzo a fini culturali, di informazione, formazione ed aggiornamento professionale delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazioni.

Si propone di intervenire sull'altezza della barriera all'accesso ad *internet* multimediale ad uso privato, eliminando il pagamento del-

l'IVA. E' un meccanismo che consente di abbattere chiaramente e visibilmente il costo, percependo la agevolazione in tutta la sua entità: l'acquirente, verosimilmente anche il genitore di uno studente, saprà che rispetto al prezzo di mercato delle apparecchiature e del collegamento ad *internet* a larga banda (che viene tariffato in modo *flat*, quindi senza interferire assolutamente sul consumo telefonico consueto e sui relativi costi) ha un abbattimento cospicuo e misurabile.

Supponendo, per semplificare, che il prezzo sul mercato di una stazione multimediale sia di 1.520 euro (spesa *una tantum*) e che una connessione telefonica a larga banda costi circa 40 euro mensili, per un totale annuo di 480 euro, ne deriva che in media l'abbattimento dell'IVA comporta un risparmio nel primo anno di oltre 500 euro. La somma stanziata, di 50 milioni di euro, è quindi sufficiente a finanziare 100.000 nuove stazioni multimediali e relativo accesso a larga banda, corrispondenti ad altrettante nuove connessioni a larga banda. Cioè genererà un fatturato aggiuntivo nel settore delle telecomunicazioni di 48 milioni di euro e di 152 milioni di euro nel settore dell'informatica. Considerando l'obiettivo di sviluppare le tecnologie avanzate e non quelle di base, sembra quindi che la proposta avanzata possa costituire uno strumento efficace per rendere sempre più ampio il numero di coloro che vengono messi in condizione di accedere alla società dell'informazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di agevolare nell'anno 2002 l'accesso alle tecnologie dell'informazione e la diffusione della multimedialità attraverso la rete *internet* per finalità di studio, informazione, formazione ed aggiornamento professionale e promozione dei rapporti personali a livello internazionale, intesi a stabilire relazioni di reciproca comprensione tra i popoli, gli acquisti delle apparecchiature informatiche e la fornitura dei relativi servizi di telecomunicazione con accesso a larga banda sono effettuati al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante su dette operazioni. L'IVA gravante sulla vendita di apparecchiature informatiche nonché quella relativa ai servizi di telecomunicazione con accesso a larga banda correlati all'utilizzo di dette apparecchiature sono recuperate dal soggetto che ha proceduto alla vendita ovvero alla erogazione dei servizi di telecomunicazione in sede di versamento periodico dell'imposta.

2. Hanno titolo alla agevolazione di cui al comma 1 i cittadini dei paesi dell'Unione europea residenti in Italia, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) regolarmente registrate, le scuole e gli istituti didattici, sulla base di una dichiarazione giurata in cui ci si impegna a non utilizzare le apparecchiature ed i servizi in questione per fini diversi da quelli indicati al comma 1, dichiarando il luogo in cui si effettua la connessione delle apparecchiature alla rete pubblica di telecomunicazioni.

3. Gli organi della polizia tributaria hanno diritto di accedere ai luoghi in cui è stata dichiarata la connessione alla rete pubblica ed a verificare il rispetto degli impegni assunti.

Qualora risulti che le apparecchiature e la relativa connessione ad *internet* siano state utilizzate per finalità professionali o comunque a scopo di lucro, viene disposto il sequestro delle apparecchiature e irrogata una sanzione amministrativa pari a 10 volte l'ammontare dell'IVA non pagata all'atto dell'acquisto delle apparecchiature. Le apparecchiature sequestrate sono cedute gratuitamente alle scuole ed agli altri istituti didattici che ne abbiano fatto domanda.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità esistenti presso il fondo istituito dall'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le agevolazioni previste dal citato articolo sono sostituite da quelle disposte dalla presente legge.